

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 8

(Modifiche all' articolo 8 della legge regionale 25/1996)

1. All' articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: << Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo. >>;

b) alla lettera a) del comma 5 le parole << sindaco del >> sono soppresse;

c) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

<<c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2;>>;

d) alla fine della lettera e) sono aggiunte le parole: << , salvo il caso in cui l'ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco >>.